

con l'intervento di: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

### Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell'ambito dell'esame — effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice — dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorità, mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali.
- 2) L'articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di tale esame, le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo.
- 3) L'articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti.
- 4) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell'ambito del predetto esame, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione.

<sup>(1)</sup> GU C 171 del 15.06.2013.

### Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-196/13) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE — Gestione dei rifiuti — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Omessa esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)**

(2015/C 046/06)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, A. Alcover San Pedro e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da G. Fiengo, avvocato dello Stato)

### Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

- 2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre.
- 3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», la somma forfettaria di EUR 40 milioni.
- 4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — František Ryneš/Úřad pro ochranu osobních údajů**

(Causa C-212/13) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 95/46/CE — Tutela delle persone fisiche — Trattamento dei dati personali — Nozione di «esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico»)

(2015/C 046/07)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Nejvyšší správní soud

**Parti**

Ricorrente: František Ryneš

Convenuto: Úřad pro ochranu osobních údajů

**Dispositivo**

L'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dev'essere interpretato nel senso che l'utilizzo di un sistema di videocamera, che porta a una registrazione video delle persone immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua quale un disco duro, installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, sistema che sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, ai sensi di tale disposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.